



# Penitenzieria Apostolica



HOMEPAGE DI PENITENZIERIA APOSTOLICA » TRIBUNALE DEL FORO INTERNO » MAGISTERO E BIBLIOTECA DI TESTI » NOTA DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA CIRCA IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI PANDEMIA (19 MARZO 2020)

## **N**OTA DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA CIRCA IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI PANDEMIA (19 MARZO 2020)

**DEUTSCH  
ENGLISH  
ESPAÑOL  
FRANÇAIS  
POLSKI**

**«Io sono con voi tutti i giorni»  
(Mt 28,20)**

La gravità delle attuali circostanze impone una riflessione sull'urgenza e la centralità del sacramento della Penitenza/Riconciliazione, unitamente ad alcune necessarie precisazioni, sia per i fedeli laici, sia per i ministri chiamati a celebrare il sacramento.

Anche in tempo di Covid-19, il sacramento della Penitenza/Riconciliazione viene amministrato a norma del diritto canonico universale (latino e orientale) e secondo quanto disposto nell'*Ordo Paenitentiae*.

La confessione individuale rappresenta il modo ordinario per la celebrazione di questo sacramento (cf. can. 960 CIC e can. 720 CCEO), mentre l'assoluzione collettiva, senza la previa confessione individuale, non può essere impartita se non laddove ricorra l'imminente pericolo di morte, non bastando il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti (cf. can. 961, § 1 CIC e can. 720, § 2 CCEO), oppure una grave necessità (cf. can. 961, § 1, 2° CIC e can. 720, § 2, 2° CCEO), la cui considerazione spetta al Vescovo diocesano/eparchiale, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale (cf. can. 455, § 2 CIC) e ferma restando la necessità, per la valida assoluzione, del *votum sacramenti* da parte del singolo penitente, vale a dire il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non era possibile confessare (cf. can. 962, § 1 CIC e can. 721, § 1 CCEO).

*Questa Penitenzieria Apostolica ritiene che, soprattutto nei luoghi maggiormente interessati dal contagio pandemico e fino a quando il fenomeno non rientrerà, ricorrono i casi di grave necessità, di cui al summenzionato can. 961, § 2 CIC e can. 720, § 3 CCEO.*

Ogni ulteriore specificazione è demandata dal diritto ai Vescovi diocesani/eparchiali, tenuto sempre conto del supremo bene della salvezza delle anime (cf. can. 1752 CIC e can. 1400 CCEO).

Qualora si presentasse la necessità improvvisa di impartire l'assoluzione sacramentale a più fedeli insieme, il sacerdote è tenuto a preavvertire, entro i limiti del possibile, il Vescovo diocesano/eparchiale o, se non potesse, ad informarlo quanto prima (cf. *Ordo Paenitentiae*, n. 32).

Nella presente emergenza pandemica, spetta pertanto al Vescovo diocesano/eparchiale indicare a sacerdoti e penitenti le prudenti attenzioni da adottare nella celebrazione individuale della riconciliazione sacramentale, quali la celebrazione in luogo areato esterno al confessionale, l'adozione di una distanza conveniente, il ricorso a mascherine protettive, ferma restando l'assoluta attenzione alla salvaguardia del sigillo sacramentale ed alla necessaria discrezione.

Inoltre, spetta sempre al Vescovo diocesano/eparchiale determinare, nel territorio della propria circoscrizione ecclesiastica e relativamente al livello di contagio pandemico, i casi di grave necessità nei quali sia lecito impartire l'assoluzione collettiva: ad esempio all'ingresso dei reparti ospedalieri, ove si trovino ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte, adoperando nei limiti del possibile e con le opportune precauzioni i mezzi di amplificazione della voce, perché l'assoluzione sia udita.

Si valuti la necessità e l'opportunità di costituire, laddove necessario, in accordo con le autorità sanitarie, gruppi di "cappellani ospedalieri straordinari", anche su base volontaria e nel rispetto delle norme di tutela dal contagio, per garantire la necessaria assistenza spirituale ai malati e ai morenti.

Laddove i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l'assoluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento il penitente è in grado di esprimere) e accompagnata dal *votum confessionis*, vale a dire dalla ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali (cf. CCC, n. 1452).

Mai come in questo tempo la Chiesa sperimenta la forza della comunione dei santi, innalza al suo Signore Crocifisso e Risorto voti e preghiere, in particolare il Sacrificio della Santa Messa/Divina Liturgia, quotidianamente celebrato, anche senza popolo, dai sacerdoti.

Come buona madre, la Chiesa implora il Signore perché l'umanità sia liberata da un tale flagello, invocando l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Misericordia e Salute degli infermi, e del suo Sposo San Giuseppe, sotto il cui patrocinio la Chiesa da sempre cammina nel mondo.

Ci ottengano Maria Santissima e San Giuseppe abbondanti grazie di riconciliazione e di salvezza, in attento ascolto della Parola del Signore, che ripete oggi all'umanità: «Fermatevi e sappiate che io sono Dio» (*Sal* 46,11), «Io sono con voi tutti i giorni» (*Mt* 28,20).

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 19 marzo 2020,

Solennità di San Giuseppe, Sposo della B.V. Maria, Patrono della Chiesa Universale.

Mauro Card. Piacenza  
*Penitenziere Maggiore*

Krzysztof Nykiel  
*Reggente*